




Uni-A.T.E. Ne.O. "Ivana Torretta"
Nerviano 2007

Anno Accademico 2012 - 2013

NOVITA' FISCALI E PREVIDENZIALI - PARTE PRIMA

- Le nuove pensioni
- I nuovi ammortizzatori sociali
- Le agevolazioni fiscali dal 2013
- Detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico



Nerviano, 11 aprile 2013

R. Perazzoli



Uni-A.T.E. Ne.O. "Ivana Torretta"
Nerviano 2007

Anno Accademico 2012 - 2013

LE NUOVE PENSIONI:

- **Gli importi 2013**
- **Le nuove decorrenze**
- **Altre ipotesi**
- **Le ricongiunzioni**



LE NUOVE PENSIONI

GLI IMPORTI DA GENNAIO 2013

A gennaio 2013 l'INPS ha ricalcolato alcune prestazioni erogate nel 2012, quali le pensioni al minimo e le pensioni sociali. L'aumento della perequazione automatica (l'adeguamento al costo della vita) è stato fissato nella misura del 2,70%.

L'Istituto deve calcolare la differenza fra il 2,60% attribuito in via previsionale per il 2012, e la nuova percentuale definitiva.

Per quanto riguarda il 2013, l'aumento della perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, è fissato invece nella misura del 3%. A fine 2013 si procederà agli eventuali congruamenti.

TRATTAMENTO MINIMO (Importi mensili)

E' l'importo della pensione spettante qualora quella calcolata risulti inferiore a un determinato importo.

Anno 2012 = 481,00

Anno 2013 = 495,43

LE NUOVE PENSIONI

GLI IMPORTI DA GENNAIO 2013

ASSEGNO SOCIALE (Importi mensili)

Non è subordinato a requisiti di assicurazione e contribuzione. E' necessario aver maturato l'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia, e trovarsi in specifiche situazioni reddituali.

La verifica per la permanenza del diritto è annuale.

Pensionato non coniugato

Pensionato coniugato

Reddito annuo = 0	Reddito annuo maggiore di 5.749,90	Reddito annuo inferiore a 5.749,90	Reddito annuo = 0	Reddito annuo maggiore di 11.499,80	Reddito annuo inferiore a 11.499,80
€ 442,30	0	$\frac{5.749,90 - \text{Red}}{13}$	€ 442,30	0	$\frac{11.499,8 - \text{Red}}{13}$

Importo mensile assegno sociale

Importo mensile assegno sociale

LE NUOVE PENSIONI

GLI IMPORTI DA GENNAIO 2013

AUMENTI PER IL COSTO DELLA VITA

Il decreto Salva Italia ha dato un taglio all'adeguamento delle pensioni al costo della vita. Il limite dell'adeguamento si è fermato a TRE volte l'importo del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio di ogni anno.

Per il 2013 il valore del trattamento minimo è stato provvisoriamente stabilito in € 495,43 mensili.

Per le pensioni di importo mensile lordo superiore al limite di 1.486, 29 (495,43 x 3) non è quindi previsto alcun aumento.

Il mancato aumento non verrà recuperato in alcun modo, neanche al termine del biennio in corso.

Per i pensionati del Fondo trasporti, elettrici, telefonici, ex-Inpdai è stato inoltre istituito un contributo di solidarietà che va dallo 0,30% fino all'1% in funzione dell'anzianità contributiva al 31.12.1995.

Pensioni d'oro: è richiesto un contributo di solidarietà nelle seguenti misure:

- Da 90.000 a 150.000 = 5%
- Da 150.000 a 200.000 = 10%
- Oltre 200.000 = 15%

LE NUOVE PENSIONI

GLI IMPORTI DA GENNAIO 2013

AUMENTI PER IL COSTO DELLA VITA

Fino a € 1.443,00	Da 1.443,00 a 1.486,29	Oltre 1.486,29
Aumento del 3%	Aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia (€ 1.486,29)	Nessun aumento

LE NUOVE PENSIONI

LE NUOVE DECORRENZE DELLA PENSIONE

Nel corso del 2013 saranno pienamente operative le nuove regole introdotte dalla riforma del luglio 2011 e, per la prima volta, sarà applicato il meccanismo dell'adeguamento automatico dei requisiti pensionistici all'aumento delle aspettative di vita.

Per il 2013 questo incremento è stato stabilito in tre mesi.

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiunge un requisito minimo di età, cui deve essere associato il requisito contributivo di almeno 20 anni di contribuzione, a qualsiasi titolo versata. Inoltre, per i lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996, è richiesto che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, con delle eccezioni per chi raggiunge i 70 anni di età.

Mentre per gli uomini il requisito anagrafico è comune sia per il settore privato (dipendenti e autonomi) che per il settore pubblico, per le donne il requisito è differenziato in funzione delle varie situazioni.

LE NUOVE PENSIONI

LE NUOVE DECORRENZE DELLA PENSIONE

Come cresce l'età per la pensione di vecchiaia

Anni	Lavoratori: pubblico, privato, dipendenti, autonomi	Lavoratrici			Requisito età per assegno sociale
		Dipendenti pubblico impiego	Dipendenti settore privato	Autonome settore privato	
2012	66 anni	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi	65 anni
2013	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	65 anni e 3 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	65 anni e 3 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	65 anni e 3 mesi

LE NUOVE PENSIONI

LE NUOVE DECORRENZE DELLA PENSIONE

La pensione di vecchiaia – incentivo per il posticipo

Il raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia non coincide necessariamente con la cessazione dell'attività lavorativa, in quanto il lavoratore può avere la necessità o il desiderio di proseguire il lavoro. Questa scelta è oggetto di particolare tutela da parte delle nuove normative.

I lavoratori (uomini e donne) hanno quindi la possibilità di proseguire l'attività lavorativa anche dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Questo principio viene accompagnato da un incentivo specifico (sono riparametrati i coefficienti di trasformazione calcolati sino all'età di 70 anni) e dall'estensione della tutela contro il licenziamento.

Per chi esercita tale facoltà, viene infatti prolungata l'efficacia dell'art. 18 L. 300/1970 fino al limite massimo di flessibilità (70 anni)

LE NUOVE PENSIONI

LE NUOVE DECORRENZE DELLA PENSIONE

La pensione anticipata

In base alla normativa precedente (L.247/2007), la pensione di anzianità poteva essere conseguita solamente con il sistema delle “quote”, vale a dire il raggiungimento di una certa soglia ottenuta sommando l’età anagrafica con l’anzianità contributiva.

Secondo questa normativa, nel 2013 si sarebbe conseguito il diritto alla pensione di anzianità con il raggiungimento della “quota 97”, con un minimo di età anagrafica pari a 61 anni per i lavoratori dipendenti e a 62 per i lavoratori autonomi.

Con la riforma Fornero (L. 214/2011) questo meccanismo è stato abolito. Dal 2012 è possibile andare in pensione prima dell’età prevista per il trattamento di vecchiaia solo se si supera un periodo minimo di contributi versati e, comunque, con delle penalizzazioni per chi sceglie il pensionamento anticipato rispetto ad un certo limite anagrafico (cosiddetta pensione “anticipata”).

LE NUOVE PENSIONI

LE NUOVE DECORRENZE DELLA PENSIONE

La pensione anticipata

Nel 2013, per poter accedere alla “*pensione anticipata*”, sarà necessario possedere un’anzianità contributiva di 42 anni e 5 mesi per gli uomini, e 41 anni e 5 mesi per le donne.

La legge di riforma non subordina il diritto al conseguimento della pensione al raggiungimento di un’età minima; tuttavia è previsto un sistema di penalizzazioni se il trattamento pensionistico viene erogato prima del compimento del 62° anno di età.

La decurtazione della pensione è pari al 2% per ogni anno inferiore al 60° anno, e dell’1% per gli anni superiori al 60°. Tale riduzione è calcolata sulla parte di pensione determinata con il sistema retributivo.

Esempio: lavoratore che consegue la pensione anticipata al compimento del 58° anno di età. La riduzione sarà pari a:

per il 58° e 59° anno di età: 2% per anno = 4%

per il 60° e 61° anno di età: 1% “ “ = 2%

Totale riduzione della pensione = 6% (riduzione permanente)

LE NUOVE PENSIONI

LE NUOVE DECORRENZE DELLA PENSIONE

La pensione anticipata

Una successiva disposizione di legge (L. 14/2012) ha parzialmente attenuato il meccanismo della penalizzazione, stabilendo tale norma NON sarà applicata nei confronti di coloro che maturano il previsto requisito di anzianità entro il 31.12.2017 a condizione che la contribuzione sia composta esclusivamente da:

- **periodi di effettivo lavoro;**
- **astensione obbligatoria per maternità;**
- **servizio militare;**
- **malattia e infortunio sul lavoro;**
- **cassa integrazione ordinaria**

LE NUOVE PENSIONI

LE NUOVE DECORRENZE DELLA PENSIONE

Come cresce l'età per la pensione anticipata

Anno	Anzianità contributiva per lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi	Anzianità contributiva per lavoratrici dipendenti pubbliche e private e lavoratrici autonome
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

LE NUOVE PENSIONI

ALTRE IPOTESI

Contributivo “puro”

La legge di riforma ha previsto un ulteriore canale di accesso alla pensione in via anticipata rispetto ai requisiti per la vecchiaia, riservato a coloro che hanno cominciato a versare contribuzione dal 1° gennaio 1996.

Per questi soggetti, il requisito anagrafico è inferiore di tre anni rispetto a quello richiesto per la pensione di vecchiaia ordinaria. In ogni caso, anche tale requisito sarà legato agli adeguamenti delle speranze di vita.

Nel 2013 il requisito anagrafico sarà pertanto di 63 anni e 3 mesi.

Per poter accedere a questo tipo di trattamento pensionistico, sono necessari 20 anni di contribuzione effettivamente versata, compresa quella volontaria e da riscatto. E' esclusa la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

LE NUOVE PENSIONI

ALTRE IPOTESI

Opzione donne (settore pubblico e privato)

La legge di riforma conferma la possibilità introdotta dalla L. 243/2004 di conseguire la pensione di anzianità a 57 anni (per le dipendenti) e a 58 anni (per le lavoratrici autonome) a condizione che siano stati versati almeno 35 anni di contribuzione.

Le lavoratrici che optano per questa soluzione avranno però il calcolo della pensione effettuato per intero con il sistema “contributivo”, anziché con il sistema, a seconda dei casi, “misto” o “retributivo”.

Questa possibilità è al momento utilizzabile fino al 31.12.2015; successivamente, salvo proroghe, non sarà più operativa.

Tenuto conto che a questa tipologia di pensione continua ad applicarsi la “finestra mobile” di 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dall’INPS il 31.12.2015 è la data limite entro cui può essere esercitata l’opzione. Ne deriva che i requisiti anagrafici (57 anni e 3 mesi) e contributivi (35 anni) dovranno essere perfezionati entro il 30 dicembre 2014 (30 novembre 2014 per i privati) affinché la pensione possa decorrere entro il 2015.

LE NUOVE PENSIONI

LE RICONGIUNZIONI

La legge di Stabilità introduce una ulteriore modalità di accesso alla pensione di vecchiaia.

Finora i soggetti che potevano vantare contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse, al fine di unificare le varie posizioni per ottenere un unico trattamento pensionistico potevano ricorrere alla *“ricongiunzione onerosa”* o, in alternativa, alla *“Totalizzazione”*. In questa seconda ipotesi vi era però una penalizzazione, in quanto il trattamento pensionistico risultante sarebbe stato calcolato interamente con il sistema contributivo.

La nuova modalità di *“cumulo”* prevista dalla legge di Stabilità consente di avere una unica pensione calcolata sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti esistenti presso altri Istituti di Previdenza gestiti dall'ex-Inpdap, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Al fine di poter avere la liquidazione di un'unica pensione di vecchiaia, (non è possibile per altri tipi di pensione), è data facoltà di trasferire gratuitamente i suddetti periodi all'INPS. Anche in questa ipotesi, sono sempre comunque da rispettare i vincoli di decorrenza stabiliti dalla legge Monti-Fornero.

La condizione richiesta è che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 30 luglio 2010, indipendentemente dall'aver presentato la relativa domanda nei termini.



Uni-A.T.E. Ne.O. "Ivana Torretta"
Nerviano 2007

Anno Accademico 2012 - 2013

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI:

- **Disoccupazione e nuova A. S. P. I.**
- **Mini A.S.P.I.**
- **Indennità mobilità (regime transitorio)**



I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

DISOCCUPAZIONE E NUOVA ASPI

Dal 01.01.2013 viene istituita presso l'INPS l'Assicurazione Sociale Per l'Impiego (ASPI) con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un sussidio economico a tutela del reddito e di tutela previdenziale a copertura del periodo intercorrente dalla perdita involontaria del posto di lavoro alla successiva ed eventuale rioccupazione.

Detta indennità mensile si sostituirà:

- dall'1.1.2013 alle indennità di disoccupazione (la durata sarà a regime dal 1° gennaio 2016);
- dall'1.1.2017 all'indennità di mobilità (dal 2015 al 2016 graduale diminuzione del periodo di mobilità)

Per le cessazioni fino al 31.12.2012 troveranno applicazione le vigenti disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria non agricola.

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

DISOCCUPAZIONE E NUOVA ASPI

Destinatari: sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASPI tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa. Sono esclusi:

- i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione;
- gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

DISOCCUPAZIONE E NUOVA ASPI

Condizioni: l'ASPI spetta alle seguenti condizioni:

- aver perso involontariamente il lavoro;
- essere in stato di disoccupazione (condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti);
- possedere almeno 2 anni di assicurazione e 1 di contribuzione nel biennio che precede l'inizio della disoccupazione.

Sono **esclusi** i lavoratori che si sono dimessi, o che hanno risolto consensualmente il rapporto (salvo l'applicazione della procedura di conciliazione obbligatoria nel caso di licenziamento per motivi economici).

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

DISOCCUPAZIONE E NUOVA ASPI

Ammontare: per determinare quanto compete a titolo di ASPI in caso di disoccupazione, occorre fare riferimento alla retribuzione lorda percepita nei due anni precedenti.

RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE	IMPORTO MENSILE ASPI
Minore o uguale a € 1.180,00	75% della retribuzione media
Maggiore di € 1.180,00	75% di € 1.180 + 25% parte eccedente. L'importo dell'ASPI non può superare € 1.119,32

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

DISOCCUPAZIONE E NUOVA ASPI

Ammontare:

Il limite di € 1.180 fissato come valore iniziale per l'anno 2013, sarà annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT.

La misura dell'indennità è ridotta del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione, e di un ulteriore 15% dopo il 12° mese di fruizione.

Contributi figurativi: per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi. Tali contributi figurativi

- sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici;
- non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente svolta.

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

DISOCCUPAZIONE E NUOVA ASPI

Durata: la durata massima dell'indennità ASPI è fissata in relazione all'età del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

DURATA DELL'INDENNITA' NEL PERIODO TRANSITORIO 2013 / 2015

ETA'	2013	2014	2015
Inferiore a 50 anni	8 mesi	8 mesi	10 mesi
Tra 50 e 54 anni	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Uguale o superiore a 55 anni		14 mesi	16 mesi

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

DISOCCUPAZIONE E NUOVA ASPI

DURATA DELL'INDENNITA' A REGIME DAL 2016 IN AVANTI

ETA'	Dal 2016 in avanti
Inferiore a 55 anni	12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo
Uguale o superiore 55 anni	18 mesi nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni e detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

MINI - ASPI

➤ Destinatari: la Mini – ASPI è l'indennità di disoccupazione che spetta ai soggetti che non possono far valere i requisiti assicurativi e contributivi previsti in via ordinaria.

Beneficiari della prestazione sono le stesse tipologie di lavoratori di cui all'indennità ASPI, i quali, a seguito della perdita involontaria della propria occupazione, siano in stato di disoccupazione.

➤ Requisiti: per avere diritto alla Mini – ASPI occorre far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, e che siano stati versati i contributi per l'assicurazione obbligatoria.

➤ Misura: l'importo della Mini – ASPI è determinato con le stesse regole previste per l'indennità ASPI.

➤ Durata: l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente già fruiti nel periodo.

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'INDENNITA' DI MOBILITA' NEL PERIODO TRANSITORIO

L'indennità di mobilità continuerà ad essere dovuta per i lavoratori collocati in mobilità sino al 31.12.2016, per essere poi sostituita dalla nuova indennità di disoccupazione ASPI. Per i lavoratori collocati in mobilità nel periodo transitorio, cioè dal 01.01.2013 al 31.12.2016, la durata dell'indennità di mobilità è rimodulata così come segue:

CENTRO - NORD				
ETA'	2013	2014	2015	2016
Fino a 39 anni	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Da 40 a 49 anni	24 mesi	24 mesi	18 mesi	
Oltre 50 anni	36 mesi	36 mesi	24 mesi	18 mesi

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'INDENNITA' DI MOBILITA' NEL PERIODO TRANSITORIO

TERRITORI DEL MEZZOGIORNO				
ETA'	2013	2014	2015	2016
Fino a 39 anni	24 mesi	24mesi	12 mesi	12 mesi
Da 40 a 49 anni	36 mesi	36 mesi	24 mesi	18 mesi
Oltre 50 anni	48 mesi	48 mesi	36 mesi	24 mesi

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In caso di crisi aziendali che hanno la caratteristica della “transitorietà” (situazioni di mercato, calamità naturali, ristrutturazioni aziendali) in quanto è ipotizzabile il ritorno alla situazione di normalità senza dover ricorrere a riduzioni di personale, continuano a trovare applicazione senza alcuna modifica rispetto all’attuale normativa gli istituti della CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria), e della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria).



Uni-A.T.E. Ne.O. "Ivana Torretta"
Nerviano 2007

Anno Accademico 2012 - 2013

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL 2013:

- **Aumento detrazioni per i figli a carico**
- **Tassazione agevolata premi aziendali**



LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL 2013

AUMENTO DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO

La più rilevante novità contenuta nella Legge di Stabilità in materia di Irpef riguarda l'aumento delle detrazioni per i figli a carico e per i figli portatori di handicap.

Per i lavoratori dipendenti e pensionati con figli a carico, i benefici si vedranno a partire dal 1° gennaio 2013, mentre per i lavoratori autonomi si dovrà attendere la dichiarazione dei redditi del 2013 (Mod. Unico 2014).

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (importi annuali)		
	2012	2013
Per ciascun figlio maggiore di 3 anni	€ 800,00	€ 950,00
Per ciascun figlio minore di 3 anni	€ 900,00	€ 1.220,00
Incremento per ciascun figlio portatore di handicap	€ 220,00	€ 400,00

N.B. ciascun figlio si considera a carico se non possiede redditi annui superiori ad € 2.840,51

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL 2013

DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'

In data 22.1.2013 (in ritardo rispetto alla data originariamente stabilita nel 15 gennaio) il Governo ha emanato le disposizioni che stabiliscono le modalità per poter beneficiare di una parziale riduzione delle imposte sulla parte di retribuzione erogata a titolo di *“aumento della produttività”*.

Misura dell'agevolazione

Il beneficio consiste nell'assoggettamento ad un'imposta forfetaria del 10% (in sostituzione della tassazione a scaglioni [aliquota minore = 23%] e delle addizionali regionale e comunale) delle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività in base a quanto stabilito da contratti collettivi aziendali, territoriali o di settore.

Somme oggetto dell'agevolazione

Il regime fiscale agevolato si applica a tutte le voci retributive che siano collegabili ad incrementi di *produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione*.

L'individuazione degli indicatori necessari per individuare tali miglioramenti è demandata alla contrattazione collettiva aziendale, territoriale o di settore.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI DAL 2013

DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'

Importo massimo assoggettato a imposta agevolata

L'importo massimo della retribuzione di produttività assoggettabile all'imposta sostitutiva del 10% nel corso dell'anno 2013 è stato stabilito nella misura di € 2.500,00

Limite massimo di reddito per fruire dell'agevolazione

Il regime fiscale agevolato si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore nell'anno 2012 ad € 40.000,00.

Tale limite è costituito dai redditi assoggettati all'Irpef (è riportato nel punto 1 del Mod. CUD) aumento di quanto già assoggettato ad imposta sostitutiva nel 2012, e il cui importo è indicato nel punto 251 del mod. CUD.

Esempio:

Punto 1 CUD: 39.000;	Punto 251 CUD: 2.500	= 41.500	l'agevolazione non compete
Punto 1 CUD: 39.000;	Punto 251 CUD: 0	= 39.500	l'agevolazione compete
Punto 1 CUD: 41.000;	Punto 251 CUD: 0	= 41.000	l'agevolazione non compete

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI E PER IL RISPARMIO ENERGETICO



RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

CARATTERISTICHE

Dal 1° gennaio 2012 la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è diventata permanente.

Possono beneficiare della detrazione tutti coloro che possiedono o detengono l'immobile oggetto degli interventi a titolo di proprietà o altro diritto reale (es. usufrutto). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore dell'immobile, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Per poter usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano stati effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del pagamento, il codice fiscale di chi effettua il pagamento e la partita IVA o il codice fiscale del beneficiario.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministratore del condominio.

In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

ULTERIORI NOVITA' DAL 2012

- Abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
- L'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori;
- la facoltà per il venditore, nel caso in cui l'immobile oggetto della ristrutturazione sia ceduto prima che sia stata completamente recuperata la detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica);
- l'obbligo per tutti i contribuenti, indipendentemente dall'età, di ripartire l'importo detraibile in 10 anni (è stata eliminata l'agevolazione per i contribuenti di 75 e 80 anni);
- l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

La detrazione d'imposta per le ristrutturazioni edilizie è così stabilita:

Periodo d'imposta 2012

- **36%** per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di € 48.000
- **50%** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali spetta la detrazione del 36%.

Periodo d'imposta 2013

- **50%** per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto – in caso di prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti
- **36%** per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, per un ammontare massimo di € 48.000

NOTA: se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000 Euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo successivo non consentiranno alcuna detrazione del 36%

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

L'ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l'hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione.

Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto alla agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

LA RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

La detrazione spettante viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Da quest'anno, i contribuenti di età non inferiore a 75 o a 80 anni, non possono più scegliere una diversa ripartizione della spesa, rispettivamente in 5 o 3 rate annuali. Questa scelta non può essere fatta neppure per le spese sostenute negli anni precedenti.

I contribuenti che invece, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

SE CAMBIA IL POSSESSO

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di fruizione della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo fra le parti da precisare nell'atto di compravendita, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

La detrazione spetta anche nel caso di acquisto di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente ristrutturato.

All'acquirente o assegnatario compete una detrazione del 36% da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Per poter beneficiare della detrazione, l'immobile oggetto della ristrutturazione deve essere messo in vendita da parte dell'impresa di costruzione o di ristrutturazione, entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

COSA FARE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

E' stato soppresso, dal 14 maggio 2011, l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori all'Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara), e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.

Al posto della comunicazione di inizio lavori è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile.

Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

- causale del versamento
- codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- codice fiscale o partita IVA del beneficiario del pagamento

Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore (o di altro condomino) che effettua il pagamento.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

L'IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto il regime agevolato dell'IVA nella misura del 10%.

Le cessioni di beni restano assoggettate all'aliquota ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto.

Per destinazione abitativa si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora dei privati.

Non si può applicare l'IVA agevolata del 10%:

- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;**
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;**
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;**
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori**

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

L'IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Esempio di calcolo per l'applicazione del regime agevolato dell'IVA:


Costo totale dell'intervento 10.000 euro, di cui:

- per prestazione lavorativa 4.000 euro
- costo del materiale impiegato: 6.000 euro

Sul costo del materiale impiegato (6.000 euro) l'iva al 10% può essere applicata nel limite di 4.000 euro, vale a dire sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e quello dei beni impiegati ($10.000 - 6.000 = 4.000$)

Sul valore residuo (2.000 euro) l'IVA si applica nella misura ordinaria del 21%.

RISPARMIO ENERGETICO



RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

L'IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Esempio di calcolo per l'applicazione del regime agevolato dell'IVA:

Costo totale dell'intervento 10.000 euro, di cui:

- per prestazione lavorativa 4.000 euro
- costo del materiale impiegato: 6.000 euro

Sul costo del materiale impiegato (6.000 euro) l'iva al 10% può essere applicata nel limite di 4.000 euro, vale a dire sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e quello dei beni impiegati ($10.000 - 6.000 = 4.000$)

Sul valore residuo (2.000 euro) l'IVA si applica nella misura ordinaria del 21%.

AGEVOLAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO

CARATTERISTICHE

La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 30 giugno 2013. Dal 1° luglio 2013 l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non ha più scadenza.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano ad essere quelle scelte dal contribuente (da 3 a 10 rate), salvo il caso di rideterminazione (cinque).

Per le spese sostenute a partire dal 2009 la detrazione spettante è ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Per le spese sostenute a partire dal 2011 la detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

L'agevolazione fiscale è concessa per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, e che riguardano:

- La riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- Il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi; coibentazioni; pavimenti);
- L'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici;
- La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

AGEVOLAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO

CHI PUO' USUFRUIRNE

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono l'immobile sulla base di un diritto reale, sia i condomini nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali.

In caso di vendita, o di donazione dell'unità immobiliare oggetto degli interventi prima che sia trascorso il periodo di utilizzo della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite (salvo diverso accordo fra le parti) rispettivamente all'acquirente o al donatario.

Nel caso di morte del titolare del diritto alla detrazione, il diritto alla stessa si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge, come ad esempio la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio. Dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali.

AGEVOLAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO

TIPOLOGIA DI SPESA

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi all'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%

- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: spesa massima detraibile pari ad € 181.818,18, cui corrisponde una detrazione di € 100.000,00;
- Interventi sull'involucro degli edifici esistenti e installazione di pannelli solari: spesa massima detraibile pari ad € 109.090,90, cui corrisponde una detrazione di € 60.000,00;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: spesa massima detraibile pari ad € 54.545,45, cui corrisponde una detrazione di € 30.000,00⁷

AGEVOLAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO

DOCUMENTI	COSA TRASMETTERE ALL'ENEA 	<ul style="list-style-type: none"> - SCHEDA INFORMATIVA - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (O DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (*))
	<p>(*) Dal 2008 l'attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre. Dal 15 agosto 2009 non è più necessario per gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.</p>	
	COSA TRASMETTERE ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE 	<p>A partire dalle spese sostenute nel 2009, apposita comunicazione per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta</p>
	COSA CONSERVARE 	<ul style="list-style-type: none"> - CERTIFICATO DI ASSEVERAZIONE - RICEVUTA DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI - FATTURE O RICEVUTE FISCALI - RICEVUTA DEL BONIFICO
PAGAMENTI	CONTRIBUENTI SENZA PARTITA IVA	BONIFICO BANCARIO O POSTALE
	ALTRI CONTRIBUENTI	QUALSIASI FORMA

RIEPILOGO

LA SCELTA DELLA DETRAZIONE

Tipologia di intervento	Detrazione fino al 30/06/2013	Detrazione dal 01/07/2013
Manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali condominiali	50%	36%
Sostituzione delle finestre con altre di tipo, colore e materiale diverso	50% o 55% (1)	36%
Sostituzione caldaia autonoma o centralizzata o conversione ad altro combustibile	50% o 55% (2)	36%
Termoregolazione e contabilizzazione dell'impianto centralizzato	50% o 55% (2)	36%
Installazione di un nuovo ascensore, ove non esistente	50%	36%

1) Solo se si raggiungono le prestazioni di isolamento di cui al Dm 26.1.2010

2) Solo se viene sostituita la vecchia caldaia con una a condensazione

RIEPILOGO

LA SCELTA DELLA DETRAZIONE

Tipologia di intervento	Detrazione fino al 30/06/2013	Detrazione dal 01/07/2013
Cappotto termico sull'edificio oppure coibentazione solai	50% o 55% (1)	36%
Scavo di posti auto o garage nel sottosuolo dell'edificio condominiale	50%	36%
Installazione di pannelli solari termici sul tetto	55%	36%
Riscaldamento a pavimento con pompe di calore	50% o 55% (2)	36%
Climatizzatore con unità esterne	50%	36%
Rifacimento totale dell'impianto elettrico	50%	36%

1) Solo se si raggiungono le prestazioni di isolamento di cui al Dm 26.1.2010

2) Solo se viene sostituita la vecchia caldaia con una a condensazione

RIEPILOGO

LA SCELTA DELLA DETRAZIONE

Tipologia di intervento	Detrazione fino al 30/06/2013	Detrazione dal 01/07/2013
Cablaggio di appartamento o edificio	50%	36%
Installazione di impianto antifurto e cassaforte muraria	50%	36%
Unione di due unità immobiliari o frazionamento di una in due	50%	36%
Recupero a fini abitativi di un sottotetto	50%	36%
Ricostruzione o impermeabilizzazione del tetto o del lastrico solare	50%	36%



Uni-A.T.E. Ne.O. "Ivana Torretta"
Nerviano 2007

Anno Accademico 2012 - 2013

FINE PRIMA PARTE

